OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE COMPETENTE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL'ART.38 DELLA L.R. 2/2003. ATTUAZIONE DGR 514/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'Art. 38 della L.R. 12.3.03, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come in particolare modificato dall'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, che prevede che l'accreditamento sia rilasciato dai Comuni referenti per l'ambito distrettuale, acquisito il parere di un apposito Organismo tecnico di ambito provinciale. L'articolo specifica che la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico siano stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale;

Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell'art.38 succitato, si è provveduto a definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell'accreditamento in ambito sociosanitario e sociale, rimandando ad ulteriori provvedimenti attuativi, tra l'altro, la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 514, approvata il 20/4/2009 e recante "Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari", che anticipa alcune indicazioni sulla composizione, nomina e funzionamento dell'Organismo stesso, precisandone la funzione tecnica di verifica dei requisiti di qualità, a supporto del soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento; tale atto rinvia a successivo provvedimento la determinazione più puntuale di tali aspetti;

Considerata pertanto la necessità di dare attuazione alla DGR 514/09, regolamentando la composizione e il funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito provinciale, al fine di predisporre le condizioni per l'avvio del processo, in particolare precisando:

- competenze, esperienze e condizioni necessarie per accedere al percorso formativo dedicato agli esperti dell'Organismo tecnico
- contenuto dei percorsi formativi e di aggiornamento
- professionalità che devono essere presenti negli organismi tecnici e nelle loro articolazioni distrettuali,
- modalità di nomina dell'Organismo tecnico,
- modalità di funzionamento dell'Organismo tecnico,

- motivi di incompatibilità con l'attività dell'Organismo tecnico;

Considerato che la DGR 514/09 avvia la regolamentazione del sistema, definendo i requisiti tecnici di qualità di cinque tipologie di servizi/strutture e prevede successivi atti di definizione di requisiti relativamente agli altri servizi/strutture individuati dalla DGR 772/2007: la verifica di tali requisiti potrà richiedere la presenza di ulteriori professionalità nella composizione dell'Organismo tecnico;

Valutate le caratteristiche di sperimentalità e gradualità dell'intero sistema dell'accreditamento sociosanitario, come definito dalla citata DGR 514/2009, che prevede in una prima fase, fino al 31/12/2010, la possibilità di rilasciare accreditamenti transitori sulla base di verifica documentale dei requisiti, che verrà svolta dall'Ufficio di piano finché non sarà costituito l'Organismo tecnico di ambito provinciale;

Considerato opportuno, al fine di promuovere e omogeneizzare il processo, individuare il 31/10/2010 quale termine per la costituzione degli organismi tecnici in tutti i territori;

Visto il documento "Composizione e funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento", allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;

Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di "Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali", istituita con Deliberazione di Giunta regionale n. 2187 del 19/05/2005, che ha dapprima valutato la proposta in data 24 luglio 2009 e successivamente, a seguito delle indicazioni e proposte emerse dagli approfondimenti tecnici e dalla consultazione, approvata nella seduta del 16 novembre 2009;

Sentito il parere, ai sensi dell'articolo 38 della Legge regionale n. 2 del 2003 e successive modifiche, della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 novembre 2009;

Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali e del loro parere, ai sensi della L.R. 2/2003;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del _____ 2009, ai sensi dell'art.6 della L.R. 9 ottobre 2009, n.13;

Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare competente "Politiche per la salute e politiche sociali", nella seduta del _____;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni e dell'Assessore Politiche Sociali ed Educative, Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Anna Maria Dapporto,

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di approvare, in attuazione dell'art.38 L.R. 2/03 e della DGR 514/2009 come precisato in premessa, il documento "Composizione e funzionamento dell'Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento", allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, precisando che la composizione dell'Organismo, per le motivazioni specificate in premessa, potrà se opportuno essere successivamente integrata con ulteriori professionalità, in riferimento alla regolamentazione dell'accreditamento di ulteriori servizi e strutture sociosanitarie;

2) individuare il 31/10/2010 quale termine per la costituzione degli organismi tecnici in tutti i territori;

3) di dare atto che sino alla costituzione dell'Organismo tecnico, in attuazione della DGR 514/09, l'Ufficio di piano svolge anche sui requisiti tecnici di qualità la verifica documentale prevista dalla DGR 514/09;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE COMPETENTE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

1. COMPETENZE, ESPERIENZE E CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL PERCORSO FORMATIVO DEDICATO AGLI ESPERTI DELL'ORGANISMO TECNICO

Gli Organismi tecnici di ambito provinciale hanno la funzione peculiare di coadiuvare il soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accreditamento, tramite la verifica del possesso dei requisiti di qualità del servizio o struttura richiedente l'accreditamento; a tal fine sono composti da esperti nella gestione, organizzazione e realizzazione di servizi sociali e sanitari.

Condizione indispensabile per la nomina negli Organismi tecnici è avere superato, con esito positivo, le valutazioni finali di apprendimento nei percorsi formativi specificamente predisposti dalla Regione.

I requisiti per l'accesso a tali percorsi formativi sono i seguenti:

- Appartenere ad una delle professionalità previste nella composizione degli Organismi tecnici;
- Avere una esperienza di almeno tre anni nella gestione, organizzazione e realizzazione di strutture e servizi sociali e sanitari,
- Avere di norma un rapporto di lavoro dipendente o comunque stabile e continuativo con un soggetto pubblico o privato, con sede nella Regione Emilia-Romagna, con finalità statutarie nell'ambito della gestione dei servizi sociali e sanitari;
- Avere ottenuto dal proprio datore di lavoro l'autorizzazione a svolgere nell'ambito delle attività ordinarie di lavoro retribuite le funzioni connesse alla partecipazione alle attività dell'Organismo tecnico;
- Essere stato designato dalla Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, con le modalità previste dalla DGR 514/09.

2. CONTENUTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

Gli esperti saranno individuati nominativamente dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale sociale e sanitaria e, prima dell'adozione del provvedimento di nomina formale da parte della Provincia, dovranno svolgere una specifica formazione.

Il percorso formativo degli esperti dovrà avere la durata di almeno ottanta ore e comprendere i seguenti argomenti:

- Cultura della qualità dei servizi con approfondimenti sull'attenzione focalizzata all'utente, sulla gestione per processi e sulla documentazione del sistema di qualità;
- Il sistema di accreditamento dei servizi sociali della Regione Emilia-Romagna e dei requisiti richiesti;
- Le modalità di conduzione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualità previsti dalle normative regionali.

Il percorso formativo dovrà concludersi con una valutazione finale di apprendimento.

Il percorso potrà essere anche utilizzato per la formazione di facilitatori: tali figure sono operatori all'interno di strutture/servizi che potranno essere individuati dal soggetto gestore per accompagnare il processo di accreditamento all'interno del servizio stesso o della struttura. Essi quindi, sulla base di uno specifico mandato della direzione, dovranno promuovere e sostenere processi di cambiamento, attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori.

L'aggiornamento periodico riguarderà l'approfondimento delle materie previste per la prima formazione, le eventuali modifiche normative, i criteri per la risoluzione delle principali criticità riscontrate durante l'esperienza, il miglioramento dei sistemi di qualità, la diffusione delle buone pratiche.

La frequenza alle iniziative di aggiornamento da parte degli esperti nominati sarà obbligatoria.

La Regione conserva l'elenco degli esperti formati e della loro partecipazione alle iniziative di aggiornamento.

3. PROFESSIONALITA' CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NEGLI ORGANISMI TECNICI

Nell'ambito degli organismi tecnici dovranno essere rappresentate le seguenti professionalità, con competenze ed esperienze adeguatamente documentate, di durata almeno triennale, pertinenti alle professionalità stesse:

- Esperto nella gestione di servizi sociali e sociosanitari (es. Assistente sociale o altra figura professionale - compresa figura con competenze tecnico-gestionali- responsabile o coordinatore di servizio o struttura sociale o sociosanitario, di unità organizzativa competente in materia sociale o sociosanitaria);

- Medico esperto nella gestione di servizi o strutture sociosanitari (es. medico incaricato dell'assistenza in strutture sociosanitarie, geriatra di UVG, Medico del Dipartimento Cure Primarie);

- Infermiere;

- Operatore Sociosanitario oppure RAA (Responsabile Attività Assistenziali) in possesso di specifico attestato di specializzazione;

- Educatore (attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione; attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS; diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione diploma di laurea in educatore sociale.)

- Tecnico competente sugli elementi strutturali (Es. Tecnico del Dipartimento di sanità pubblica, Tecnico comunale del controllo edilizio, Progettista di strutture sociosanitarie).

Il Responsabile dell'Organismo tecnico dovrà essere individuato tra i componenti dipendenti da un soggetto pubblico, esperti nella gestione di servizi sociali e sociosanitari.

L'equipe incaricata a livello distrettuale di procedere alla verifica dei requisiti delle singole strutture dovrà comprendere almeno una figura rispettivamente per ciascuna delle seguenti competenze, fermo restando, in attuazione delle delibere della Giunta regionale 772/07 e 514/09, il rispetto del criterio della prevalenza degli operatori pubblici rispetto a quelli privati:

- competenze in ambito sociale,

- competenze in ambito sanitario,

- competenze in ambito tecnico-strutturale,

- competenze in ambito assistenziale, infermieristico o educativo, in relazione alla tipologia del servizio/struttura

- competenze gestionali-amministrative nel settore sociosanitario.

Il coordinatore dell'equipe distrettuale dovrà essere individuato tra i componenti dipendenti da un soggetto pubblico, in possesso di adeguata esperienza e competenza nella gestione di servizi sociali o sociosanitari.

4. NOMINA DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE

La Provincia provvede alla nomina dell'Organismo tecnico con l'adozione di un provvedimento formale, individuandone nominativamente i componenti e il Responsabile sulla base delle indicazioni degli Uffici di Presidenza delle Conferenze

territoriali come previsto dalla DGR 514/09. Deve essere prevista una dotazione adeguata di esperti, in modo da garantire la operatività su base distrettuale dell'Organismo tecnico, considerando che le equipe distrettuali, nel momento in cui effettuano le valutazioni collegiali, devono essere composte almeno da cinque esperti.

La Provincia approva un regolamento, in coerenza con le linee d'indirizzo regionali, con i principi e le indicazioni della DGR 514/2009 e del presente documento e in accordo con i soggetti istituzionalmente competenti al rilascio dell'accreditamento, per il funzionamento dell'Organismo tecnico, e assicura il supporto amministrativo allo stesso.

La proposta nominativa dei componenti dell'Organismo tecnico e del suo Responsabile è avanzata dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, previo coinvolgimento dei Presidenti dei Comitati di distretto che eventualmente non ne facciano parte e dei soggetti privati che gestiscono strutture e servizi nel territorio di riferimento. Nella composizione dell'Organismo tecnico deve essere garantita la maggioranza dei componenti esperti appartenenti ai soggetti pubblici.

L'Organismo tecnico dura in carica 5 anni. Qualora durante i 5 anni si dovesse procedere alla sostituzione di uno o più componenti, l'individuazione avviene con le modalità di cui sopra.

La Provincia assicura inoltre il supporto amministrativo all'Organismo tecnico. Tale funzione comprende:

- compiti di segreteria, per la convocazione dell'Organismo tecnico e delle sue articolazioni distrettuali;
- la conservazione e l'archiviazione dei verbali dell'Organismo e di ogni altra comunicazione e documentazione;
- il supporto alle comunicazioni tra Organismo tecnico, Regione, Soggetti istituzionalmente competenti al rilascio dell'accreditamento, Uffici di Piano, servizi e strutture da accreditare e da monitorare;
- l'attestazione e la trasmissione, agli enti ed ai soggetti dai quali dipendono gli esperti, delle presenze e delle visite realizzate dagli stessi.

5. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO TECNICO DI AMBITO PROVINCIALE

L'Organismo tecnico è competente per l'ambito territoriale provinciale.

Fornisce le proprie valutazioni ai soggetti istituzionali competenti al rilascio dell'accreditamento in ambito distrettuale, su richiesta dei quali attiva le proprie attività istruttorie propedeutiche al rilascio dell'accreditamento e per conto dei quali esercita le proprie funzioni, incluse quelle di monitoraggio e vigilanza. Pertanto l'Organismo tecnico si configura quale organo tecnico consultivo dei soggetti istituzionali competenti al

rilascio dell'accreditamento per l'ambito distrettuale, per l'esercizio della funzione di accreditamento.

All'interno dell'equipe distrettuale alla quale vengono di volta in volta assegnati, gli esperti operano in maniera collegiale: valutazioni condivise vengono raggiunte attraverso il confronto professionale e la discussione di merito.

Il Responsabile dell'Organismo tecnico è responsabile complessivamente del suo funzionamento e ne risponde ai singoli soggetti istituzionali, per quanto di loro competenza, responsabili del rilascio dell'accreditamento. In particolare il Responsabile organizza le articolazioni distrettuali dell'Organismo e attiva di volta in volta, nell'ambito delle suddette articolazioni, un gruppo di verifica correlato e commisurato sia alla tipologia sia alle dimensioni della struttura o del servizio per i quali è stata richiesto l'accreditamento, avendo cura di garantire la maggioranza dei componenti esperti appartenenti ai soggetti pubblici ed individuandone il Coordinatore.

Il Responsabile assicura che l'attività dell'Organismo tecnico sia svolta in assenza di conflitti di interessi nello svolgimento operativo delle proprie funzioni istruttorie e di vigilanza ed evitando la partecipazione alle attività da parte dei tecnici, pubblici o privati, in servizi/strutture nei quali svolgono personalmente ruoli gestionali o in servizi/ strutture dipendenti dal medesimo ente gestore del servizio/struttura di appartenenza. Per assicurare queste condizioni, può richiedere la collaborazione, l'utilizzazione e lo scambio di figure degli organismi tecnici che operano in ambiti territoriali limitrofi.

Il Responsabile ha cura di promuovere l'integrazione delle attività di verifica dell'Organismo tecnico in merito all'accreditamento con le attività di monitoraggio, accompagnamento e controllo svolte dal soggetto pubblico che sottoscrive il contratto di servizio quale espressione della funzione di committenza, garantendo l'opportuno coinvolgimento informativo dell'Ufficio di Piano.

Il Responsabile garantisce che la conclusione dell'istruttoria sia formalizzata con un rapporto di verifica in merito al rispetto dei requisiti da parte del servizio/struttura, fornendo al soggetto istituzionalmente competente elementi per la decisione in merito all'accreditabilità.

Assicura, con il supporto organizzativo e amministrativo della Provincia, la tenuta di apposito registro di verbalizzazione dell'attività e dei rapporti di verifica dell'Organismo tecnico, l'archiviazione della documentazione, i flussi informativi nei confronti della Regione e degli Enti Locali interessati.

Non sono previsti compensi per la partecipazione in qualità di esperto ai lavori dell'Organismo tecnico. I componenti svolgeranno

tale attività, autorizzati dal rispettivo datore di lavoro, anche se soggetto privato, nell'ambito dei compiti istituzionali ed aziendali retribuiti.

6. MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO TECNICO

Il Responsabile dell'Organismo tecnico, come detto, assicura l'assenza di conflitti di interessi nello svolgimento operativo delle funzioni istruttorie e di vigilanza ed in particolare la non partecipazione alle attività da parte degli esperti, pubblici o privati, in servizi/strutture nei quali svolgono personalmente ruoli gestionali, operativi o di responsabilità e coordinamento, o in servizi/strutture che dipendono dal medesimo ente gestore del servizio/struttura di appartenenza degli esperti stessi.

Altri casi di incompatibilità o potenziale conflitto di interessi, oltre alla dipendenza diretta dalle strutture in cui si svolge la visita di verifica, sono:

- rapporti di consulenza, comando, distacco o similari, con le medesime strutture;

- matrimonio e rapporti di parentela ed affinità, fino al terzo grado, tra l'esperto e il Responsabile del servizio o della struttura da verificare o il titolare del soggetto gestore;

- aver fornito a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni consulenza o formazione per l'accreditamento o la certificazione ISO alla organizzazione oggetto di verifica, oppure avervi svolto nell'ultimo anno verifiche ispettive secondo la norma ISO 9000.

Nell'ambito della funzione regionale di affiancamento agli Organismi tecnici di ambito provinciale verrà svolto anche un adeguato monitoraggio del rispetto del principio di incompatibilità come specificato sopra.